

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 6 dicembre 2021

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 23 del 2021

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Il contributo spettante è erogato tramite accredito sul c/c indicato nella domanda ovvero sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare nel modello F24.

La domanda va inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 28.12.2021.

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA
Avv. Stefano Bovo
FORO DI PADOVA

I requisiti del contributo Perequativo

Nell'ambito del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", il Legislatore ha previsto il riconoscimento a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario di un contributo a fondo perduto c.d. "perequativo", in presenza dei seguenti requisiti:

- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, e
- peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore al 30%.

La richiesta del contributo "perequativo" è subordinata alla presentazione entro il 30.9.2021:

- della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021);
- della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019 - mod. REDDITI 2020).

Il contributo non spetta nel caso in cui le dichiarazioni siano assenti / presentate successivamente al predetto termine. In caso di dichiarazioni integrative / correttive presentate dopo il 30.9.2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020, le stesse non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse contenute derivi un contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni presentate entro il 30.9.2021.

Inoltre, il contributo a fondo perduto non spetta:


- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Determinazione del contributo spettante


Il contributo, non superiore a € 150.000, è determinato applicando la specifica percentuale definita dal D.M. 12.11.2021 alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019, al netto dei contributi COVID-19 già riconosciuti (a differenza dei precedenti contributi COVID-19 non è previsto un importo minimo).

Il contributo non spetta se l'ammontare complessivo dei contributi COVID-19 già riconosciuti dall'Agenzia è pari o superiore alla differenza dei risultati economici 2020 - 2019.

Ricavi / compensi 2019	% applicabile al peggioramento dei risultati economici (al netto dei contributi COVID-19)
fino a € 100.000	30%
superiori a € 100.000 fino a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000	10%
superiori a € 5.000.000 fino a € 10.000.000	5%

I contributi COVID-19 da portare a riduzione della differenza dei risultati economici 2020 e 2019 sulla quale applicare le predette percentuali sono i seguenti:

RIFERIMENTO NORMATIVO		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
D.L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio"	art. 25	Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi non superiori a € 5 milioni e riduzione fatturato / corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 2019.
D.L. n. 104/2020 "Decreto Agosto"	art. 59	Contributo c.d. "Centri storici" a favore di esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico colpiti dal calo delle presenze di turisti stranieri e a esercenti le predette attività nei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.
	art. 60	Contributo a favore di soggetti con domicilio fiscale / sede operativa in un Comune calamitato, classificato totalmente montano.
D.L. n. 137/2020 "Decreto Ristori"	art. 1	Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi esercenti in via prevalente specifiche attività (Tabella 1) con riduzione fatturato / corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 2019.



D.L. n. 137/2020 “Decreto Ristori”	art. 1-bis	Contributo a favore di soggetti esercenti in via prevalente specifiche attività (Tabella 2) interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”.
	art. 1-ter	Contributo a favore di soggetti esercenti specifiche attività di agenzia / mediazione / procacciamento d'affari.
D.L. n. 172/2020 “Decreto Natale”	art. 2	Contributo a favore di soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19.
DL n. 41/2021 “Decreto Sostegni”	art. 1	Contributo a favore di soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.
DL n. 73/2021 “Decreto Sostegni-bis”	art. 1 commi da 1 a 3	Contributo “automatico” a favore di imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019, che hanno ottenuto il contributo ex art. 1, DL n. 41/2021.
	art. 1 commi da 5 a 13	Contributo “alternativo” a favore di imprese/ lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Termini e modalità di presentazione della domanda


La domanda per richiedere il contributo in esame va presentata esclusivamente in via telematica:

- dal 29.11 al 28.12.2021 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline);
- dal 30.11 al 28.12.2021 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

direttamente dal contribuente / tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista / CAF, ecc.).

Si rammenta che il contributo in esame:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR.



Attività di controllo e restituzione dei contributi

Nel Provvedimento in esame l'Agenzia specifica che prima di erogare il contributo effettua alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (tali controlli possono comportare lo scarto della domanda).

In presenza di un contributo non spettante:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può restituire lo stesso con i relativi interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (con una prossima Risoluzione saranno definiti gli specifici codici tributo da indicare nel mod. F24).

Per i Clienti interessati, Lo Studio si propone di predisporre ed inviare telematicamente il modello di richiesta per un corrispettivo pari ad Euro 450,00, in considerazione della maggior complessità della compilazione rispetto ai precedenti.

A tal fine è necessario che il Cliente comunichi allo Studio l'esatto importo dei contributi Covid-19, (come sopra indicati) ricevuti dall'Agenzia mediante accreditamento sul cc o credito d'imposta, al fine della corretta compilazione del modello.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

Balin & Associati